

## ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### **Criteri per la valutazione degli elementi conoscitivi relativi alle attività previste nel PTOF svolte dagli studenti (ex crediti scolastici e crediti formativi)**

Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla apposita ordinanza ministeriale.

*In caso di valutazione positiva è assegnato il valore massimo fra i due voti di oscillazione all'interno della banda sulla base della tabella di calcolo oggettivo deliberata dal collegio docenti (allegata)*

### **Criteri di assegnazione del CREDITO SCOLASTICO**

Il CdC per l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico e formativo fa riferimento ai criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti nel rispetto dell' O.M. n.99 del 16/12/09. Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente e delle attività extracurricolari svolte a scuola, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

Per l'attribuzione del credito scolastico si tiene conto dei seguenti criteri:

- Vengono mantenuti i decimali della media dei voti, ai quali si aggiungono i decimali dell'eventuale credito scolastico e/o formativo;
- Le frazioni di credito maggiori o uguali a 0,5 punti saranno arrotondate all'unità superiore della banda di oscillazione.

Si rammenta che la banda di oscillazione determinata dalla media non può essere in alcun modo superata.

Il **credito formativo** è valutato in massimo 0,5 punti per le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza.

### **Criteri integrazione credito scolastico (+1, in caso di superamento dei PAI).**

Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla apposita ordinanza ministeriale.

*Qualora tutti i debiti (PAI) relativi all'a.s. 2019/20 siano stati sanati è possibile, a giudizio motivato del consiglio di classe (con delibera anche a maggioranza), integrare fino ad un punto nel credito dell'anno precedente (possibile assegnare il valore massimo fra i due voti di oscillazione all'interno della banda).*

### **Criteri del Collegio Docenti relativi al voto sul Comportamento.**

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6 /10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi e può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del DM n. 5 del 16 gennaio 2009.

### **Criteri di svolgimento degli scrutini**

La valutazione degli alunni e degli studenti riflette la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle



Istituto di Istruzione Superiore

## “VANVITELLI STRACCA ANGELINI”

Via Umberto Trevisani, 4 - 60127 Ancona - Tel. 071 4190711 - Fax 071 4190712

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito [www.istvas.edu.it](http://www.istvas.edu.it)

email: [anis00400l@istruzione.it](mailto:anis00400l@istruzione.it) - [anis00400l@pec.istruzione.it](mailto:anis00400l@pec.istruzione.it) - [scuola@istvas.edu.it](mailto:scuola@istvas.edu.it)

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc\_anis00400l



**INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda**

attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione degli scrutini intermedi e finali: il **voto di comportamento**, attribuito dal Consigli di classe in sede di scrutinio sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai docenti tiene conto dell'art. 7 del DPR 122/2009



Test Center ECDL

Sede Accreditata  
di Esami



(regolamento valutazione), dell'art. 2 del DL 137/2008 e **della griglia di valutazione del comportamento inserita nel PTOF.**

Le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base delle verifiche svolte anche in didattica a distanza, per l'a.s. 2020-21 anche in deroga al numero stabilito in sede di Collegio dei Docenti, e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte dell'alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate e dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati (PAI a.s. 2019/2020).

Il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto-giudizio deliberata nel PTOF.

Il voto di Educazione civica è proposto al consiglio di classe dal coordinatore dell'educazione civica.

**“Alla valutazione del voto di comportamento concorre anche l'attività dei PCTO.”**

#### **Criteri di Ammissione alla classe successiva.**

##### **Classi non terminali**

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, «...consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente».

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009.

L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'Istituto.

Per procedere alla valutazione finale di tutte le discipline per gli studenti, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'art. 14, comma 7 del d.P.R. n.122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'art.15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

#### **Criteri di ammissione all'Esame di Stato.**

Si fa riferimento alla Ordinanza ministeriale

Il DS precisa che rispetto alla frequenza non ci sono più vincoli, ma se le assenze non sono giustificate il cdc può decidere di non scrutinare.

La prof.ssa Piloni passa ad illustrare:

### **Non ammissione alla classe successiva (classi non terminali)**

Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate (anche PAI), in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la sospensione del giudizio in quanto il C. di C. ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto 2021) il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline su cui sono state accertate le insufficienze.

### **Non ammissione all'Esame di Stato (classi terminali)**

Lo studente non è ammesso all'esame di Stato, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate (anche PAI), in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare l'ammissione all'esame stesso, in quanto il C. di C. ritiene che lo studente/la studentessa non abbia raggiunto il livello minimo di competenza del profilo professionale descritto nel PECUP relativo all'indirizzo frequentato.

### **Sospensione del giudizio. Criteri di riferimento (classi non terminali)**

Nel rispetto dell'art. 4 comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline sottolineando preliminarmente che:

- il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, il raggiungimento non completo degli obiettivi;
- il voto quattro è considerato come insufficienza grave in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi in quanto queste valutazioni evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, la mancanza totale degli obiettivi prefissati.

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, nonché della effettiva possibilità di recupero delle carenze mostrate (anche in considerazione dei PAI a.s. 2019/20), **in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente.**

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare alle attività di recupero organizzate dalla scuola, a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale, fermo restando l'obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche.

Il DS precisa che nel modello di verbale dello scrutinio verranno inserite frasi per la motivazione

alla non ammissione all'esame di Stato.

La prof.ssa Piloni illustra poi:

### **Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA**

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

### **Criteri generali di validità dell'anno scolastico deliberati dal Collegio Docenti**

Sia l'articolo 2, comma 10, che l'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Sulla base degli stessi articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti, delibera i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Tale deroga viene concessa dai consigli di classe, in sede di scrutinio finale, per lunghi periodi di assenza (anche in didattica a distanza) dovuti ad accertati motivi di salute e/o alla mancanza giustificata di strumenti informatici e/o di connessione ad Internet.

### **CRITERI DI INSERIMENTO DI NUOVI ALUNNI NELLE CLASSI SUCCESSIVE E IN CORSO D'ANNO**

Per tutti i nuovi inserimenti valgono i criteri precedentemente individuati per la formazione delle classi prime, ma per tali casi il dirigente dovrà richiedere notizie alla scuola di provenienza.

In linea di massima si dovrà tener conto delle seguenti variabili:

- numero degli alunni già frequentanti la classe;
- presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- presenza di problematiche relazionali e/o di apprendimento rilevanti o problematiche relative al distanziamento (emergenza epidemiologica).

Sono autorizzati trasferimenti nelle classi dell'Istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico di:

- alunni del 2°, 3°, e 4° anno di studi, provenienti da altre scuole, con gli eventuali esami integrativi necessari (da valutare sulla base del curriculum di studi effettuato);
- alunni del 5° anno esclusivamente se provenienti dal medesimo indirizzo di studi.

Sono autorizzati trasferimenti in corso d'anno, esclusivamente per alunni in obbligo scolastico (al di sotto dei 16 anni) e non oltre il 31 gennaio (primo quadrimestre).

La deroga ai trasferimenti in corso d'anno oltre il 31 gennaio e al di sopra dei 16 anni è concessa

esclusivamente a seguito di trasferimento di residenza da parte dei genitori/tutori, fermo restando che per alunni con età superiore ai 16 anni resta l'obbligo di provenire dallo stesso indirizzo di studi.

### INDICAZIONI SPECIFICHE PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Nel caso di alunni stranieri, il dirigente scolastico provvede al loro inserimento (sia nelle classi prime che in quelle successive e/o in corso d'anno) utilizzando criteri e modalità contenuti nel **Protocollo di accoglienza della scuola inserito nel Piano annuale per l'inclusione (PAI)**, elaborato secondo le indicazioni presenti nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – Allegato alla nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014. Tale documento si riferisce all'insieme degli adempimenti mediante i quali si formalizza il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica: lo scopo è quello di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono a tali allievi di accedere al servizio educativo e di usufruirne nel migliore dei modi.

In tal senso, se ne evidenziano alcuni momenti essenziali:

- ✓ iscrizione e raccolta documentazione
- ✓ accoglienza famiglie
- ✓ assegnazione alla classe.

Appare evidente che per giungere alla fase che interessa in questa sede (l'assegnazione alla classe), sarà necessario che le figure professionali coinvolte in tale processo (dirigente/collaboratore delegato, referente amministrativo per l'area alunni/didattica, eventuale mediatore culturale, funzione strumentale per l'interculturalità) abbiano lavorato all'esame della documentazione acquisita agli atti e al coinvolgimento della famiglia.

*Nel caso di iscrizione in corso d'anno, eccezionalmente e valutando ogni singola situazione, il Collegio dei docenti può deliberare l'eventuale inserimento dell'alunno nella classe precedente rispetto all'età anagrafica tenendo conto, comunque, delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana, sulla base di specifici criteri quali: - scolarità pregressa - accertamento competenze - periodo dell'anno in cui viene chiesta l'iscrizione.*

### Criteri formazione classi prime

Spetta al Dirigente (art. 396 del D.lgs. n. 297/94) la formazione delle classi prime, tenendo conto delle proposte del Collegio (art. 7 del D.lgs. n. 297/94, Testo Unico della scuola) e dei criteri deliberati dal Consiglio di istituto (art. 10 del D.lgs. n. 297/94, Testo Unico della Scuola).

Nelle varie fasi di lavoro, il Dirigente dovrà attenersi ad un criterio pedagogico generale per il quale le classi risultino omogenee fra loro ed eterogenee ciascuna al proprio interno.

Sarà quindi opportuno evitare squilibri numerici fra le classi:

- **equilibrata eterogeneità:** le classi dovranno essere eterogenee per sesso e fasce di livello
- **ottemperanza all'indirizzo richiesto in fase di iscrizione;**
- **equilibrata distribuzione degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con ripetenze:** a seguito anche di attenta valutazione da parte del dirigente e del coordinatore della classe già frequentata (che verrà contattato a cura del dirigente).



Istituto di Istruzione Superiore  
“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”



Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. 071 4190711 - Fax 071 4190712  
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito [www.istvas.edu.it](http://www.istvas.edu.it)  
email: [anis00400l@istruzione.it](mailto:anis00400l@istruzione.it) - [anis00400l@pec.istruzione.it](mailto:anis00400l@pec.istruzione.it) - [scuola@istvas.edu.it](mailto:scuola@istvas.edu.it)  
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc\_anis00400I

**INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda**

Il Dirigente Scolastico chiederà all’Ufficio Scolastico l’istituzione di classi con numerosità non superiore a 20 in caso di presenza di alunni disabili.



Test Center ECDL

Sede Accreditata  
di Esami

